

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

40. 3. (ex 36. 8.)
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

40. 4. (ex 36. 5.)
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

40. 5. (ex 36. 9.)
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

40. 6. (ex 36. 4.)
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

40. 7. (ex 36. 3.)
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Sopprimere il comma 4.

40. 10. (ex 36. 45.)

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo del richiamato articolo 179, dopo le parole: Per ogni ente a cui provvede aggiungere le seguenti: con esclusione delle unità navali.

* **40. 11.**

La Commissione.

Al comma 4, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: Per ogni ente a cui provvede, aggiungere le seguenti: con esclusione delle unità navali.

* **40. 9.** (ex 36. 1.)

Lavagnini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: « Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unità delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilità logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre i 100 Km. dalla località di residenza, dovranno essere previste, con decreto del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza. Tali agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza ».

40. 12.

La Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il primo periodo del comma 101 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

1996, n. 662, si interpreta nel senso che la cessione a titolo gratuito ivi prevista e autorizzata anche in favore degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.

40. 13. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

In attesa dell'entrata in vigore della normativa sul servizio civile nazionale la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia fatto richiesta e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi di polizia municipale e ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. L'entità del contingente è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego.

2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando.

3. Il servizio prestato di cui al comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo,

disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

4. I volontari in servizio sostitutivo di leva presso i corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero dei beni Culturali e Ambientali esercitano le funzioni stabilite, con apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni.

5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento» sono posti a carico delle rispettive amministrazioni locali nei limiti delle risorse disponibili; il Ministero dei beni culturali vi fa fronte nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Restano a carico del Ministero della Difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.

40. 01. (ex 36. 03 nuova formulazione).

Giancarlo Giorgetti.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,

e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le

parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 14)**ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO III****FINANZA DECENTRATA****ART. 41.***(Disposizioni generali).*

1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei

limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o più rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno.

3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente.

4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con prov-

vedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Per i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui al comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. In attesa della emanazione del decreto di riparto di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate trimestrali sono computate con riferimento all'80 per cento dell'assegnazione dell'anno precedente.

6. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o più regioni e università statali a partire dal 1° luglio 1998. Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole: « non si tiene conto », sono inserite le seguenti: « della rateazione degli importi e ».

8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti a partire dal 1° luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite contabilità speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni di cui all'articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può avvalersi di personale

comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti di durata annuale, rinnovabili per non più di due volte, per un numero massimo di 30 unità. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi in ragione d'anno nel triennio 1998-2000, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento con le seguenti: nella misura del 15 per cento.

41. 1 (ex 37. 56).

Marzano, Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 2 (ex 37. 20).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 3 (ex 37. 7).

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU

41. 4 (ex 37. 41).

Delfino Teresio, Volontè, Marinacci, Panetta.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali.

41. 5 (ex 37. 22).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Al comma 2, sopprimere le parole: con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali.

Conseguentemente per gli altri enti (diversi da comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1966, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1977, n. 30, ad eccezione dei comuni con meno di 60.000 abitanti, delle province con meno di 400.000 abitanti e delle comunità montane, le percentuali ivi previste del 20 per cento sono ridotte fino a compensazione dell'effetto di cassa dell'emendamento.

41. 6 (ex 37. 44).

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carrara Carmelo, Sanza, Panetta, Grillo.

Al comma 2, sostituire le parole: con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali, con

le seguenti: e dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

41. 7-bis (ex 37. 23).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite del 20 per cento di cui al comma secondo dell'articolo 9 della legge 28 febbraio 1997, n. 30 è elevato al 50 per cento, qualora le disponibilità rilevate al 1° gennaio dell'anno risultino pari o inferiori a lire 200 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 7 (ex 37. 9).

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli anni 1998-2000 l'Ente poste italiane non può effettuare prelevamenti dai propri conti aperti presso la Tesoreria dello stato per somme superiori a lire 5.500 miliardi annui.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 46.

***41. 9** (ex *37. 74).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 4.

****41. 10** (ex * 37. 61).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 4.

****41. 11** (ex * 37. 82).

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al comma 3 con le seguenti: ai commi 1, 2 e 3.

41. 12 (ex 37. 18).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Possono essere altresì concesse deroghe ai vincoli di cui ai commi 1 e 2. Le deroghe sono concesse quando il livello di giacenze o di trasferimenti su cui calcolare i limiti per le richieste non superi i 100 milioni di lire ovvero, tenuto conto del livello di attività dell'ente comporti la necessità del ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

41. 13 (ex 34. 17).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 5.

41. 14 (ex 37. 83).

Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

41. 15 (ex 37. 84).

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

41. 16 (ex 37. 85).

Malavenda.

Al comma 7, dopo le parole: 1° luglio 1998 aggiungere le seguenti: definite mediante sorteggio.

41. 17 (ex 37. 8).

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 8.

***41. 18** (ex * 37. 60).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 8.

***41 19** (ex * 37. 86).

Malavenda.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti di tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 1998.

Segue compensazione n. 19 del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 20 (ex 37. 24. ed ex 37. 25)

Giancarlo Giorgetti, Pagliarini,
Roscia, Bagliani, Apolloni,
Michielon.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 22 (ex* 37. 11).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 abitanti con le seguenti: 3.000 abitanti.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 23 (ex 37. 77).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, sostituire le parole: 1.000 abitanti con le seguenti: 1.000 abitanti.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 24 (ex 37. 16).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, sostituire le parole: 1.000 abitanti con le seguenti: 800 abitanti.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 25 (ex 37. 15).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° luglio 1998 con le seguenti: dal 1° gennaio 1998.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU

41. 26 (ex 37. 40).

Teresio Delfino, Volontè, Pa-
netta, Marinacci.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

41. 27 (ex 37. 10).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 9, sostituire le parole: può autorizzare, con la seguente: autorizza.

41. 28 (ex 37. 13).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pa-
gliarini, Bagliani, Apolloni,
Michielon.

Al comma 9, aggiungere in fine, le seguenti parole: con esclusione dei titoli di risparmio postale.

41. 29 (ex 37. 62).

Danese, Cicu, Marras, Micciché,
Pagliuca, Possa, Rosso, Tara-
dash.

Sopprimere il comma 10.

***41. 30** (ex * 37. 33).

Armani, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 10.

***41. 31** (ex *37. 53).

Frattoni.

Sopprimere il comma 10.

***41. 32** (ex * 37. 14).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 10.

***41. 33** (ex * 37. 88).

Malavenda.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e di esperti estranei alle amministrazioni stesse.

41. 35 (ex 37. 51).

Costa.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: importo di lire tre miliardi, con le seguenti: importo di lire due miliardi.

41. 36 (ex 37. 52).

Costa.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: - 150.000;

1999: - 150.000;

2000: - 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: - 50.000;

1999: - 50.000;

2000: - 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: - 300.000;

1999: - 300.000;

2000: - 300.000.